



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELOTTA

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO

C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFH5J2

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: [www.martellotta.edu.it](http://www.martellotta.edu.it)

**Al Personale Scolastico  
Ai Genitori/tutori degli Alunni  
Ai Referenti Covid dell'Istituto  
AI DSGA  
al Sito web**

Taranto, 6 febbraio 2022.

CIRCOLARE N: 428

Oggetto: **NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI Art. 6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5**  
**Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.**

Con la presente si informa tutta la comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo "V. Martellotta" che da lunedì 7 febbraio entrerà in vigore la nuova gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. Pertanto si invita alla lettura delle nuove regole qui di seguito esplicitate.

### **REGOLE GENERALI PER LA QUARANTENA E LA SUA CESSAZIONE**

- **Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19** [...], con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la **quarantena precauzionale** o altra misura ad effetto equivalente, [...]
- **La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.** A tali soggetti, però, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 nel caso compaiano i sintomi e al quinto giorno nel caso i sintomi persistano.
- **La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza, consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

## Disposizioni per i contatti stretti in ambito scolastico:

<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	
<b>FINO A 4 CASI NELLA SEZIONE</b>	<p><b>L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA</b></p> <p>Prosecuzione per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID.</p> <p>Per docenti e alunni, in tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, appena dovessero comparire dei sintomi (T0).</p> <p>Se i sintomi continuano, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (T5).</p> <p>In caso di utilizzo del test antigenico auto-somministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. (vedi allegato n. 1).</p>
<b>≥ 5 CASI NELLA SEZIONE</b>	<p><b>L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA</b></p> <p>Sospensione delle attività didattiche per una durata di cinque giorni.</p> <p><b>MISURE SANITARIE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Per i docenti, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti, per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.</li><li>2. Per docenti e alunni, auto-sorveglianza per 5 giorni:<ul style="list-style-type: none"><li>• se si manifestano sintomi si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0).</li><li>• se i sintomi continuano, si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (T5).</li></ul></li></ol>

**IN BREVE:** I bambini, che per lo più non sono vaccinati e non hanno l'obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al 5° contagio della propria sezione. Poi stanno a casa in quarantena, la quale è ridotta da 10 a 5 giorni. Per rientrare è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia (dove è gratuito seguendo le indicazioni di precedenti circolari).

## SCUOLA PRIMARIA

**FINO A 4  
CASI  
NELLA  
CLASSE**

### **L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA**

Proseguimento per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e **degli alunni che abbiano superato i sei anni di età**, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per docenti e alunni, in tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, appena dovessero comparire dei sintomi (T0).

Se i sintomi continuano, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (T5).

In caso di utilizzo del test antigenico auto-somministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**≥ 5 CASI  
NELLA  
CLASSE**

### **L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA**

1. **L'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 **per coloro che:**

- diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose);
  - diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- diano dimostrazione di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;
- diano dimostrazione di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

2. **L'attività didattica prosegue a distanza per cinque giorni** per gli alunni che non possano dimostrare di essere in uno dei casi precedenti.

### **MISURE SANITARIE**

Per i docenti e alunni maggiori di 6 anni, obbligo di indossare disp. di protezione delle vie respiratorie FFP2, per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Per docenti e alunni, auto-sorveglianza per 5 giorni:

se si manifestano sintomi si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0).

se i sintomi continuano, si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto positivo (T5).

**IN BREVE: I bambini vaccinati restano sempre a scuola: dopo il 1° caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2. I non vaccinati andranno in DAD a partire dal 5° caso. Per rientrare dovranno mostrare l'esito di un tampone molecolare o antigenico anche fatto in farmacia (dove è gratuito seguendo le indicazioni di precedenti circolari). Nel caso in cui un bambino presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l'autocertificazione del genitore (all. n. 1).**

<b>SCUOLA SECONDARIA</b>	
<b>CON 1 CASO NELLA CLASSE</b>	<p style="text-align: center;"><b>L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA</b></p> <p>Proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, <b>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo</b> al COVID-19.</p> <p>Per docenti e alunni, in tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, appena dovessero comparire dei sintomi (T0).</p> <p>Se i sintomi continuano, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (T5).</p> <p>In caso di utilizzo del test antigenico auto-somministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.</p>
<b>CON 2 o PIÙ CASI NELLA CLASSE</b>	<p style="text-align: center;"><b>L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA</b></p> <p>1. <b>L'attività didattica prosegue in presenza</b> con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 <b>per coloro che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose); <ul style="list-style-type: none"> <li>• diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;</li> </ul> </li> <li>• diano dimostrazione di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; <ul style="list-style-type: none"> <li>• diano dimostrazione di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. <b>L'attività didattica prosegue a distanza per cinque giorni</b> per gli alunni che non possano dimostrare di essere in uno dei casi precedenti.</p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE SANITARIE</b></p> <p>1. Per i docenti e alunni, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso;</p> <p>2. docenti e alunni, auto-sorveglianza per 5 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si manifestano sintomi si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0).</li> <li>• se i sintomi continuano, si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (T5).</li> </ul>

**IN BREVE:** Per i guariti, gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster, non si attiva la DAD. Vanno in DAD al 2° caso nella classe coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 giorni (e non più per 10). Rientreranno con tampone negativo anche della farmacia (dove è gratuito seguendo le indicazioni di precedenti circolari). Nel caso in cui un alunno presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l'autocertificazione del genitore (All. n. 1).

## **REGOLE VALIDE PER TUTTI I SEGMENTI 1° CICLO DI ISTRUZIONE**

Per tutti i segmenti, in caso di positivi in classe, agli alunni in presenza si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione dell'obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà verificata dalle scuole tramite il Green pass secondo le indicazioni delle precedenti circolari.

### **IMPORTANTE**

La sospensione delle attività in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso – per infanzia e primaria - o del secondo caso - per la secondaria - di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. Si dispone che invii delle comunicazioni vanno effettuati entro le ore 14.00, le comunicazioni pervenute oltre tale orario verranno valutate il giorno successivo. L'invio va effettuato esclusivamente, tramite piattaforma ARGO, al Coordinatore della sezione e/o classe con i giusti riferimenti: COGNOME – NOME - CLASSE- SEZIONE- PLESSO E REPERIBILE NUMERO DI TELEFONO.

Si specifica che, per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. (Allegato n.2)

SI ALLEGA PER SEMPLIFICAZIONE (all. n. 3): VADEMECUM DEL MI: GESTIONE EMERGENZA COVID-19

Si confida nella consueta collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. GIOVANNI TARTAGLIA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art 3, co. 2, DL n. 39/93